



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 4108/2015

**SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1296/2015**

OGGETTO: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO, V. CADUTI DEL LAVORO 22 DALLA DITTA MORANDI PIETRO, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO V. PATRIOTI 11.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 02.12.2014 di conferimento al sottoscritto di coordinamento dell'incarico di dirigente del Settore Ambiente – Protezione Civile dal 02.12.2014 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visti i seguenti atti in materia di gestione rifiuti:

- decreto del direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- deliberazione della giunta provinciale 30 aprile 2004, n.157, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante “Nuove disposizioni in

materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle d.d.g.r. nn. 4574/99, 48055/00 e 5964/01”;

- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte quarta “Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
- deliberazioni della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);
- deliberazione della giunta provinciale n. 92 del 08/03/2010, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori relativi agli impianti di gestione dei rifiuti, alla voce “comunicazione ai sensi degli artt. 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
- deliberazione della giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

Visti i seguenti atti in materia di scarichi idrici:

- regolamento regionale 24.03.2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11/07/2008, “Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali”;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

Premesso che:

- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni di cui all’articolo 48 comma 2 della legge regionale n. 26 del 203 e s.m.i. già esercitate dall’Autorità d’Ambito lombarde, sono state attribuite alle Province a far data dal 1 Gennaio 2011;
- le Province esercitano tali funzioni tramite Uffici d’Ambito costituiti nella forma di Azienda Speciale ai sensi dell’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del consiglio provinciale n. 26 del 2011 in data 27/06/2011 è stato costituito a decorrere dal 01/07/2011 l’Ufficio d’Ambito di Brescia;

Premesso che questa Provincia, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3 del medesimo decreto;

Vista la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO, registrata al protocollo generale di questa Provincia (P.G.) con n. 146292 in data 27/11/2014, con la quale il Sig. Pietro Morandi, nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta individuale **MORANDI PIETRO**, avente sede legale in comune di CAZZAGO SAN MARTINO, V. PATRIOTI 11, ha chiesto l’autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo svolgimento dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell’insediamento sito in comune di **CAZZAGO SAN MARTINO (BS), V. CADUTI DEL LAVORO 22**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006;

Verificato che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è esistente al 13/06/2013 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013) e già munito del seguente titolo abilitativo ambientale al momento della presentazione della domanda di AUA: comunicazione in materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato (n. R1493), efficace fino al giorno 06.11.2016;

Preso atto che relativamente a detta domanda la Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990;

Dato atto che con nota P.G. n. 155134 del 19.12.2014, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

Preso atto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con nota del SUAP registrata al P.G. n. 30537 del 11.03.2015;

Rilevato che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n.28, Mapp. n. 327 sub. 3 censuario di Cazzago San Martino (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO n. 175 del 07.01.2015), ha la seguente destinazione urbanistica: "D1 classe II:per insediamenti produttivi esistenti e di completamento";
- considerando il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. 1990 del 20.06.2014, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

Dato Atto che la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui agli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 152/06, nonché quelle indicate nel regolamento regionale n. 4/2006 e nel Regolamento del S.I.I., nonché quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;

Rilevato che l'AUA richiesta sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni e che il SUAP competente all'adozione del provvedimento finale non ha indetto conferenza di servizi;

Richiamato l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA – Sezione Scarichi industriali in pubblica fognatura", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **33.753,06 (Euro trentatremila settecentocinquantaquattro/06)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di mc 711 di rifiuti non pericolosi pari a € 12.557,68, così suddivisi:

- mc. 275 di rifiuti non pericolosi in ingresso destinati al recupero,
- mc 436 di materiale in attesa di certificazione,

- recupero di t/anno 4.500 di rifiuti non pericolosi pari a € 21.195,38.

Ritenuto:

- che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione

Unica Ambientale (AUA);

- che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

Dato atto che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

Ritenuto opportuno far presente che, qualora in relazione all'attività di cui alla presente AUA si svolgessero procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 152/2006, l'AUA stessa potrà essere riesaminata alla luce delle risultanze dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla gestione dei rifiuti in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;
- ai sensi dell'art.130 del d.lgs. n. 152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente relativamente agli scarichi idrici l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

Verificato che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013;

Preso atto della certificazione n. 104332-2011-OTH-ITA-DNV emessa il 10.10.2014 con scadenza 17.10.2017, relativa al sistema di gestione della qualità applicata al processo di recupero su rottami di ferro, acciaio e alluminio ex Reg. CEE 333/2011;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, AOB2 Srl, ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 20/03/2015 al PG n° 1849/2015;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti, dell'Ufficio Acque e con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. e ritenuto di poter adottare il presente atto;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **MORANDI PIETRO** (C.F. MRNPTR64E27C408W), per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di

CAZZAGO SAN MARTINO (BS), V. CADUTI DEL LAVORO 22, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, dagli allegati "Sezione recupero rifiuti", "Sezione scarichi acque", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati, dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;

2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Scarichi industriali in pubblica fognatura", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, a cura del competente SUAP;
4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;
6. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 59/2013;
7. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'art. 5 del d.P.R. n. 59/2013;
8. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
9. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
10. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
11. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con il n. **R 1743**;
12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **33.753,06 (Euro trentatremila settecentocinquanta e 6/100)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, stabilendo che tale garanzia finanziaria deve pervenire entro **90 giorni** dal rilascio della presente, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 del 24.02.2004 e deve avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
13. di stabilire che la mancata prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della giunta provinciale n. 50 del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
14. di prescrivere che l'attività di recupero dei rifiuti assentita con il presente atto potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia;
15. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso

comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;

16. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

Il presente atto ai sensi dell'art. 4, comma 7, ultima parte, del d.P.R. n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione a questa Provincia ed ai soggetti intervenuti a qualunque titolo nel procedimento.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 19-06-2015

Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)

AUA – Sezione “RECUPERO RIFIUTI”

Tabella descrittiva - RIFIUTI

RAGIONE SOCIALE	MORANDI PIETRO	CODICE FISCALE	
		MRNPTR64E27C408W	
SEDE LEGALE	V. PATRIOTI 11 CAZZAGO SAN MARTINO		
SEDE INSEDIAMENTO	CAZZAGO SAN MARTINO (BS) V. CADUTI DEL LAVORO 22	FOGLIO N. 28	
		MAPP. N.	327 sub. 3
SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO	DISPONIBILE	~ m ² 1097	
	SUPERFICIE COPERTA	~ m ² 609	
	AREA SCOPERTA PAVIMENTATA	~ m ² 488	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	D1 classe II:per insediamenti produttivi esistenti e di completamento	VIGENTE P.G.T.	
LEGALE RAPPRESENTANTE	MORANDI PIETRO (MRNPTR64E27C408W) Nato il 27/05/1964 a CAZZAGO SAN MARTINO (BS) Residente in V. PATRIOTI, 11 - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)		
RESPONSABILE TECNICO	MORANDI PIETRO (MRNPTR64E27C408W) Nato il 27/05/1964 a CAZZAGO SAN MARTINO (BS) Residente in V. PATRIOTI, 11 - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)		

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 1097 mq; l'impianto è sito nel comune di CAZZAGO SAN MARTINO (BS) V. CADUTI DEL LAVORO 22 è censito al NCTR del comune di CAZZAGO SAN MARTINO al foglio n. 28 mappale 327 sub. 3; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona “D1 classe II:per insediamenti produttivi esistenti e di completamento” come risulta dal vigente P.G.T. del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO (BS);
- 1.3. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal D.m. 05.02.1998 e s.m.i., il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:

03.01		rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]					R4,R13	
03.01.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale,solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi					R4 -- R13		
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
100210								
100299								
120101								
120102	<i>l'operazione di recupero R4 è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti</i>							
120199								
150104								
160117								
170405								
190102								
190118								
191202								
200140								
TOTALE		100	200	0	0	1500	3000	

03.02		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]					R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170401	rame, bronzo, ottone							
TOTALE		5	5	10	10	0	0	

03.02		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]					R4,R13	
03.02.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale,solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi					R4 -- R13		
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
110501								
120103								
120104	<i>l'operazione di recupero R4 è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti</i>							
120199	<i>limitatamente a sfrifi e cascami di lavorazione metalli non ferrosi</i>							
150104	<i>ad esclusione di rame e sue leghe</i>							
170402								
170403								
170404								
170407	<i>ad esclusione di rame e sue leghe</i>							
191002	<i>ad esclusione di rame e sue leghe</i>							
191203	<i>ad esclusione di rame e sue leghe</i>							
200140	<i>ad esclusione di rame e sue leghe</i>							
TOTALE		100	200	0	0	750	1500	

05.08		spezzoni di cavo di rame ricoperto				R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160118							
160122							
160216							
170401							
170411							
TOTALE		10	9,9	300	300	0	0

05.19		apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC				R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160216							
TOTALE		60	120	150	300	0	0

2. Prescrizioni

- 2.1 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel D.M. 5.2.1998 così come modificato dal D.M. 186 del 05.04.2006 nonché nelle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e dalle altre normative applicabili all'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, presenti e future;
- 2.2 l'attività potrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nell'elaborato grafico allegato all'istanza di AUA, nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
- 2.3 fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.5 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata all'AUA;
- 2.6 i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.7 tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.8 la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche tecniche alle quali fa riferimento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;

- 2.9 i rottami di ferro e acciaio ed i rottami di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste (EOW), devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;
- 2.10 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.11 dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.12 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando comunque quanto segue:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.14 Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, il recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la loro gestione;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

3. INDICAZIONI

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);

Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)

AUA – Sezione SCARICHI industriali in pubblica fognatura

1. DESCRIZIONE

La presente autorizzazione unica ambientale (AUA) consente lo scarico di acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici della lavorazione industriale svolta nel comune di Cazzago San Martino (BS) in via Caduti del Lavoro n. 22, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore: Società Morandi Pietro

Sede legale: via Patrioti n. 11 comune di Cazzago San Martino (BS)

Sede insediamento: via Caduti del Lavoro n. 22, comune di Cazzago San Martino (BS)

Descrizione dell'attività e degli scarichi

- l'insediamento è adibito al commercio all'ingrosso di rottami metallici. La superficie totale è di 1097 m² suddivisi in: superficie coperta pari a 616,23 m² e superficie scoperta impermeabile scolante pari a 480,77 m²;
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante (480,77 m²) vengono raccolte in apposita rete e vengono trattate in un impianto di disoleazione avente capacità di progetto pari a 2,7 l/s, previo passaggio in vasca di laminazione avente volume utile pari a 14 mc;
- le acque pluviali della pensilina e del chiosco, unitamente alle acque di seconda pioggia vengono recapitate in fognatura bianca;
- la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Rovato;
- con riferimento a quanto disciplinato all'art. 3 - comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2006 e alla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006, il possibile rischio di contaminazione delle acque di seconda pioggia alla luce dei materiali stoccati all'aperto e soggetti a dilavamento;

Tipologia degli scarichi

Le acque dello scarico S1 sono definite "acque meteoriche di dilavamento", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE

Le acque meteoriche di dilavamento dello scarico S1 con recapito nella pubblica fognatura i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente e nella *Scheda dati tecnici degli scarichi*:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m3/anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	<ul style="list-style-type: none">Acque meteoriche di dilavamentoAcque reflue domestiche	1580985	5046723	nd (acque meteoriche di dilavamento)	- (acque meteoriche di dilavamento)	5 (acque meteoriche di dilavamento)	Occasionale (acque meteoriche di dilavamento)	Via Caduti del Lavoro

deve rispettare a monte della confluenza con le acque reflue domestiche i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria;

4. PRESCRIZIONI ULTERIORI

- a) l'impianto di trattamento deve essere adeguato a quanto indicato in planimetria e nel progetto trasmesso;
- b) qualora non già presenti, devono essere previsti un pozzetto di campionamento ed un misuratore di portata dotato di totalizzatore (o un sistema analogo in grado di determinare il volume totale scaricato) sul terminale delle acque meteoriche di dilavamento dello scarico S1, a monte della confluenza con le acque reflue domestiche; tali manufatti dovranno essere realizzati immediatamente all'esterno dell'insediamento ed al confine con la proprietà pubblica o, eventualmente, anche internamente alla proprietà, purché risultino sempre accessibili dall'esterno;
- c) qualora non già presente, deve essere realizzato un pozzetto di ispezione tipo "Firenze" sul terminale di scarico S1, al confine con la proprietà pubblica e continuativamente accessibile dall'esterno;
- d) per la verifica di quanto prescritto al punto 1 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque reflue industriali dello scarico S1, prelevato a monte della confluenza nella condotta comune; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Alluminio, Stagno e Zinco a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;
- e) le analisi di cui alla precedente lettera d) dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;
- f) le acque meteoriche provenienti dalle coperture, non devono essere recapitate in pubblica fognatura nera o mista, ma devono essere smaltite in altro recapito in accordo con la normativa e i Regolamenti vigenti previo eventuale benessere degli enti competenti;
- g) deve essere garantito il corretto convogliamento di eventuali sversamenti in area coperta nei pozzetti a tenuta mediante idonee pendenze e che gli stessi non possano in alcun modo raggiungere le superfici scoperte;
- h) deve essere mantenuto continuamente in funzione il misuratore di portata per la quantificazione delle acque meteoriche di dilavamento scaricate in rete fognaria; in caso di malfunzionamento o disservizio dei misuratori ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore al quale dovrà essere altresì comunicata la data di rimessa in funzione;
- i) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
- j) la manutenzione delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
- k) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- l) la ditta è responsabile del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- m) qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;

- n) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il “Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.”, di cui all’Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;
- o) dovrà essere inviata all’Ufficio d’Ambito, entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, la dichiarazione relativa all’utilizzo e presenza/assenza allo scarico di “sostanze pericolose diverse” di cui al DM 18/9/2002;

5. INDICAZIONI

- l’attivazione dello scarico è subordinata al rilascio del benestare di immissione da parte del Gestore, che verrà richiesto dal Titolare dello scarico stesso mediante apposito modulo di cui all’Allegato 6 del “Regolamento del S.I.I.”. Tale richiesta dovrà essere presentata solo a seguito della realizzazione delle opere di cui al punto 3 lettere a), b) e c) ed almeno 30 giorni prima dell’attivazione dello scarico stesso;
- i fanghi provenienti dall’impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
- nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- la superficie scolante dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell’art. 8 comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
- ai sensi dell’art. 98, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all’incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- qualora gli insediamenti o parte di essi ricadessero all’interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
- si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell’Ufficio d’Ambito);
- si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 (‘Modifiche’), comma 2, del d.P.R. n. 59/2013 e dall’art. 124, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova AUA;
- in caso di trasferimento dell’attività ad altra ditta, quest’ultima dovrà richiedere la voltura della presente autorizzazione; analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale; dovrà inoltre essere comunicato qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante;
- qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Brescia, all’Ufficio d’Ambito ed al Gestore AOB2 Srl;
- ai sensi dell’art. 129 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all’Autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- ai sensi dell’articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l’accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
- i volumi di acque reflue industriali e di prima pioggia scaricati sono soggetti a fatturazione secondo

le disposizioni di cui alla Delibera del C.d.A. dell'AATO n. 15 del 11/07/2008 pubblicata sul sito dell'Ufficio d'Ambito;

- le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico S1 indicato di seguito dovranno essere ammesse nel rispetto del Regolamento del S.I.I.

SCHEDA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI

D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

Dati generali ditta ed insediamento	
Ragione sociale	“Morandi Pietro.”
Partita I.V.A. / Codice Fiscale	C.F. MRNPTR64E27C408W, P.IVA 00307980987
Sede legale	Cazzago San Martino (BS) , Via Patrioti n. 11
Indirizzo attività industriale	Cazzago San Martino (BS) , Via Caduti del Lavoro n. 22
Codice ISTAT attività	
Numero addetti	2
Codice ISTAT Comune	17046
Provincia	Brescia
Codice A.T.O.	2

Scarico n. S1:

Dati generali scarico	
Codice scarico	017046R1050001G
Tipologia reflui	Acque meteoriche di dilavamento + acque reflue domestiche
Provenienza reflui	Meteoriche di dilavamento + domestiche
Limiti allo scarico	Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria
Coordinata X Gauss Boaga	1580985
Coordinata Y Gauss Boaga	5046723
Tipologia di scarico	R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne
Tipologia fognatura comunale	NERA
Dati tecnici scarico	
Modalità di carico	Occasionale
Sistema di depurazione adottato	Fisico
Misuratore portata scarico acque reflue industriali	Si (prescrizione autorizzativa)
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]	N.D. (Classe 5)
Fonte di approvvigionamento	Acquedotto
Contatore fonte di approvvigionamento	Si
Scarico di sostanze pericolose (Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 152/06)	No



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE,
UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

Telefono
030/37.49.566

Fax
030/37.48.482

Pratica AUA: *ID MUTA: AUA26300*
Fascicolo rifiuti n. 2378

Brescia, **23 GIU. 2015**

SUAP COMUNE DI CAZZAGO SAN
MARTINO
protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it

e p.c. **MORANDI PIETRO**
V. PATRIOTI 11
25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
morandipietro@legalmail.it

Prot. n. _____
CI.091106
GMT/sg

OGGETTO: Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi gestita dalla ditta **MORANDI PIETRO** presso l'insediamento in comune di **CAZZAGO SAN MARTINO V. CADUTI DEL LAVORO 22**.

Si trasmette, ai fini del rilascio al richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.P.R. 59/2013, l'A.U.A. n. **4108** del **19 GIU. 2015**

E' necessario che codesto SUAP provveda a dare comunicazione alla scrivente della data del rilascio.

Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla d.g.p. n.- 50 del 24.02.2004, la Ditta dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP**, una garanzia finanziaria a favore della **Provincia di Brescia**, secondo le modalità previste dalla D.G.P. n. 50 R.V. del 24/02/2004 che si allega in copia.

La garanzia, per la cui decorrenza si assume la data di rilascio dell'AUA, dovrà essere dell'importo di **Euro 33.753,06** e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia, così come disposto al punto 12) del provvedimento provinciale n. **4108** del **19 GIU. 2015**

L'originale della garanzia finanziaria deve essere trasmessa alla provincia di Brescia e si sottolinea inoltre che l'attività di recupero rifiuti assentita con l'AUA potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi allo scrivente Settore, Via Milano n. 13, Brescia - Tel. 030.3749566 (Gaibotti Stefania)

E' fatta salva la normativa in materia di imposta di bollo.

Distinti saluti

Il Funzionario
(Loredana Massi)

AMBIENTE